

PENSIONI CANTIERE PERENNEMENTE APERTO

PENSIONI DA RIVALUTARE

Con sentenza 70/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS.

L'indicizzazione, è un meccanismo che tutela dall'inflazione il valore degli assegni che altrimenti sarebbero erosi nel tempo nel loro potere d'acquisto.

In pratica, l'Istat determina la percentuale d'incremento del livello dei prezzi da un anno all'altro e l'Inps eroga, da quel momento in avanti, la pensione aumentata di quella percentuale. Ciò nonostante va ricordato anche che, con questo meccanismo, le pensioni dal 1992 a oggi hanno perso il 50 % del potere d'acquisto rispetto alle retribuzioni.

Dal 1° gennaio 2014, la rivalutazione è stata poi attribuita seppur con gradualità in funzione dell'importo senza prevedere alcun recupero per gli anni di blocco.

Ciò ha portato inevitabilmente a una perdita irrecuperabile e quindi a una riduzione del potere di acquisto. Per questo, il diritto a una prestazione previdenziale adeguata è irragionevolmente sacrificato essendo intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale.

La pensione è, infatti, intesa quale retribuzione differita in un quadro di solidarietà.

La Sentenza è destinata a produrre effetto solo sugli assegni di pensionati che avevano nel 2012 un importo superiore a 1.446 euro il mese (lordi) e 1.486 euro nel 2013.

L'effetto sarà duplice: i pensionati vedranno sia crescere l'assegno mensile di alcune decine di euro sia riconosciuto un ristoro oscillante tra i mille e i 2mila euro (lordi), in media, per recuperare quanto indebitamente lasciato sul terreno in questi anni. L'entità del guadagno, in entrambi i casi, dipende dal valore dell'assegno: più è alto il rateo mensile maggiore sarà l'importo che dovrà essere corrisposto al pensionato.

Non ci saranno effetti invece sugli assegni più bassi, poiché questi sono stati già pienamente indicizzati all'inflazione nel biennio incriminato.

Con 50.000 euro di pensione, il rimborso per il 2012 ammonterà invece a circa 1200 euro, cui si aggiungeranno i 1.350 euro concernenti il 2013.

In totale la somma che si potrà recuperare sarà di 2.500 euro lordi. Su questo importo graverà una tassazione Irpef/ add. Reg.e com. del 41% circa pari a 1010 euro.

Si tratta però di calcoli teorici perché le modalità di restituzione non sono ancora state chiarite. L'onere, inoltre, naturalmente non riguarda solo il passato, in altre

parole i due anni per i quali l'adeguamento non è stato riconosciuto ma anche quelli successivi, perché le somme allora non riconosciute dovrebbero essere aggiunte alla pensione in via permanente. Gli assegni quindi dovranno aumentare in media di circa un 30-40 euro lordi al mese per recuperare quanto perso nel biennio 2012-2013.

PENSIONI DEL TRIENNIO 2012 - 2014 DA RICALCOLARE

Alla luce della sentenza sulla rivalutazione trarranno beneficio, compensando il recupero delle somme, i pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012 -2014 e che si vedranno ricalcolare le pensioni dallo 01.01.2015 con i requisiti pre-Fornero di cui alla circ. 74/2015 Inps che ha esplicitato la portata del comma 707 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015.

La situazione si fa adesso intricatissima sotto l'aspetto procedurale e gestionale delle relative pratiche. Errori sicuramente accadranno tenuto conto della complessità dei calcoli e della gestione delle pratiche medesime.

Va ricordato che l'Inps per quei lavoratori che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi ed hanno cessato nel triennio 2012- 2014 con una anzianità contributiva complessiva di oltre 40 anni, procederà con un doppio conteggio: prima determina l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali, retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012; poi verifica l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.

L'Ente Previdenziale, una volta stabilito l'importo spettante, compenserà l'entità del recupero con l'importo in dare relativo alla rivalutazione per il biennio 2012 -2013.

CONCLUSIONI

A seguito degli eventi, per un strano gioco del destino, sarà maggiormente avvantaggiato chi è cessato nel corso dell'anno solare 2012 rispetto al 2013 e 2014.

La sentenza della Corte è indicativa: mette un freno all'aggressione alle pensioni. Ora il legislatore deve attivarsi a cercare altre strade per aggiustare i conti evitando approssimazione e improvvisazione. Di passi falsi, avanti indietro, è purtroppo ricca la storia italiana delle pensioni.

Attenzione però, la lezione è questa: per far cassa bisogna ingegnarsi e trovare soluzioni diverse dal facile taglio delle pensioni.

Maggio 2015

Dott. Giuliano Coan

Docente e consulente in diritto previdenziale

Autore di pubblicazioni in materia